SENATO DELLA REPUBBLICA

— VI LEGISLATURA -

(N. 481)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze (VALSECCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro (MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1972

Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto

Onorevoli Senatori. — Il giuoco del lotto e l'amministrazione del personale adibito alla sua raccolta sono disciplinati dal regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, nonchè dal regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni.

Le norme predette configurano una particolare categoria di dipendenti statali con ordinamento autonomo, regolata con criteri che ormai peraltro non rispondono a quelli cui si informa la disciplina della più vasta categoria degli altri dipendenti dello Stato.

Infatti, con la progressiva estensione delle riforme sociali alla maggior parte delle diverse categorie di lavoratori, e particolarmente con l'emanazione delle vigenti norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, l'anzidetta diversità di trattamento è apparsa sempre più evidente, per cui necessita provvedere, sia pure con la dovuta gradualità e con i limiti che il particolare servizio impone, al completamento ed

aggiornamento delle disposizioni che regolano la materia.

Un completo progetto di riforma della legge sul lotto e sul personale ad esso addetto non potrebbe però essere predisposto e portato a conclusione con l'urgenza che alcune particolari questioni richiedono, per cui è stato elaborato l'unito disegno di legge che non reca riforme di struttura, ma propone soluzioni di problemi che maggiormente stanno a cuore alla categoria interessata e colma le più gravi lacune esistenti nell'attuale disciplina del personale del lotto.

Il disegno di legge comporterà un onere calcolabile in non più di lire 12 milioni annui, che sarà agevolmente fronteggiato attraverso un provvedimento di natura amministrativa adottato dall'Amministrazione finanziaria a decorrere dal 28 giugno 1971, e cioè con il maggior gettito derivante dalla soppressione dei bollettari del lotto da lire 100 e dalla elevazione della giocata minima per tutte le ruote da lire 150 a lire 200 (decreto ministeriale 13 aprile 1971, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 105 del 28 aprile 1971). In considerazione dell'irrilevanza di detto onere finanziario, si prescinde dal fare espressa menzione, nel disegno di legge, dei mezzi per la relativa copertura.

Il disegno di legge consta di dodici articoli, che qui di seguito si illustrano.

Articolo 1. — Viene data alle ricevitorie ed alle collettorie del lotto una definizione che nelle vigenti norme manca.

L'articolo, inoltre, innova rispetto all'attuale sistema per ciò che riguarda la distinzione delle ricevitorie in classi. Invero, l'articolo 63 della vigente legge sul lotto dispone che le ricevitorie sono distinte in quattro classi a seconda dell'aggio lordo medio dell'ultimo biennio, specificando che sono di prima classe quelle con aggio lordo oltre lire 430.000, di seconda classe quelle con aggio lordo da lire 250.001 a lire 430.000, di terza classe quelle con aggio lordo da lire 100.001 a lire 250.000, di quarta classe quelle con aggio lordo non superiore a lire 100.000: la classificazione delle ricevitorie - prosegue l'articolo 63 nella sua attuale formulazione - viene eseguita ogni due anni in base all'aggio medio biennale risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente.

Tale sistema, a parte le mutazioni del valore della moneta e dell'andamento del giuoco, dà luogo a diversi inconvenienti in quanto, per stabilire l'aggio medio biennale alla fine dell'esercizio precedente, occorre attendere la chiusura di complesse contabilità, con la conseguenza di notevoli ritardi nelle promozioni del personale effettuate mediante concorsi a ricevitorie di aggio superiore. Col nuovo sistema le ricevitorie vengono classificate in base alla riscossione media biennale desunta dalle contabilità prodotte settimanalmente dai ricevitori, in base a dati cioè sempre aggiornati e disponibili. Quanto alla ripartizione, considerata la opportunità di ridurre a tre il numero delle classi delle ricevitorie, l'articolo prevede un congegno di riparto che, prescindendo da qualsiasi limite di valore, assegna alla prima classe il 15 per cento delle ricevitorie, alla seconda classe il 35 per cento ed alla terza classe il rimanente 50 per cento.

Articolo 2. — L'articolo 82 della vigente legge del lotto prescrive che la gestione delle ricevitorie vacanti deve essere affidata all'aiuto ricevitore più anziano della provincia, secondo l'ordine di ruolo.

L'articolo in esame, invece, allo scopo di assicurare un opportuno avvicendamento negli incarichi dispone che ai fini del conferimento si tenga conto, in luogo dell'ordine di ruolo, di un apposito turno provinciale delle reggenze, che consideri la qualifica di appartenenza e le gestioni in precedenza conferite ai singoli dipendenti. Inoltre si stabilisce che la reggenza sia affidata in via principale agli aiuto ricevitori e che possa farsi ricorso agli aiuto ricevitori aggiunti ed ai commessi avventizi, nonchè al personale di altre provincie, solamente nel caso di mancanza di aiuto ricevitori.

Articolo 3. — Tale articolo, formulato in analogia alla corrispondente norma vigente per gli impiegati civili dello Stato, disciplina la materia dei congedi ordinari e straordinari, apportando miglioramenti a favore della categoria.

E precisamente viene stabilito che hanno diritto ad un mese di congedo ordinario annuale non solo i ricevitori (come attualmente già previsto), ma anche gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi (che attualmente possono fruire di soli quindici giorni di congedo).

Viene sancito inoltre per tutto il personale del lotto — in analogia al rimanente personale statale — il diritto ai congedi straordinari per matrimonio, esami, cure per invalidità, richiamo alle armi, gravidanza e puerperio.

È stato espressamente stabilito che, durante il congedo ordinario e straordinario, non solo ai ricevitori ma anche al personale sussidiario competono tutti gli assegni per intero.

Articolo 4. — L'articolo in esame modifica la materia dell'aspettativa eliminando, per quanto riguarda la durata di tale beneficio, il divario in atto esistente tra il personale del lotto e gli altri impiegati civili dello Stato.

Ai ricevitori, aiuto ricevitori ed aiuto ricevitori aggiunti viene concessa infatti la possibilità di beneficiare di diciotto mesi di aspettativa per infermità e di un anno di aspettativa per motivi di famiglia.

Il trattamento economico riservato al personale del lotto durante l'aspettativa viene avvicinato sensibilmente a quello degli altri impiegati statali.

Articolo 5. — Tale articolo stabilisce i casi di cumulabilità delle aspettative del personale del lotto, sia per motivi di famiglia che per motivi di salute, ora disciplinati, peraltro in modo non molto chiaro, per i soli ricevitori dall'articolo 229 del vigente regolamento.

Articolo 6. — A modifica dell'articolo 232 del vigente regolamento, in base al quale la durata complessiva di più periodi di assenza non può superare due anni in un quinquennio, l'articolo in esame, in conseguenza delle innovazioni apportate dall'articolo 4, stabilisce che la durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare due anni e mezzo nel quinquennio.

Articolo 7. — Tale articolo modifica l'articolo 247 del regolamento del lotto, sostituendo alla dizione « multa » quella più appropriata di « pena pecuniaria » ed elevandone i limiti minimi e massimi da lire 5 a lire 300 e da lire 100 a lire 2.000. Esclude, inoltre, dai casi previsti per l'applicazione della citata pena quello della « ingiustificata assenza dalla ricevitoria non superiore a tre giorni », includendolo tra i casi per i quali è prevista la censura (vedasi articolo 11).

Articolo 8. — In analogia alla disciplina vigente per gli altri impiegati civili dello Stato, l'articolo in esame completa la regolamentazione del già esistente istituto della sospensione cautelare con necessarie precisazioni, fissando un termine (quaranta giorni) entro cui deve aver luogo la contestazione degli addebiti. Colmando una lacuna dell'attuale disciplina, prevede anche la concessione dell'assegno alimentare a favore del personale sospeso.

Articolo 9. — Tale articolo, che sostituisce l'articolo 266 del regolamento del lotto, riguarda anch'esso la sospensione cautelare, disponendo che, qualora, a seguito del procedimento disciplinare, venga inflitta al dipendente la sospensione dal servizio, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

Viene inoltre fissato il trattamento del dipendente sospeso cui sia inflitta una sanzione minore a quella sofferta a titolo cautelare.

Articolo 10. — Tale articolo modifica gli articoli 249 e 255 del vigente regolamento del lotto, che prevedono i casi di applicazione della censura, rispettivamente ai ricevitori ed agli aiuto ricevitori. Tra di essi è stato incluso quello dell'assenza ingiustificata dal servizio non superiore a tre giorni, stralciato dall'articolo 7 che prevede la pena pecuniaria. Come per gli altri impiegati civili dello Stato è stata inoltre prevista, quale causa di censura, quella della « lieve mancanza in servizio ».

Articolo 11. — In analogia a quanto previsto per gli altri impiegati civili dello Stato, l'articolo in esame dispone che il periodo trascorso in aspettativa per motivi di salute è computato per intero ai fini del progresso di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza e previdenza. Inoltre, per le infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, viene stabilito di porre a carico dell'Amministrazione le spese di cura, prevedendo anche la corresponsione di un equo indennizzo in caso di perdita dell'integrità fisica.

Articolo 12. — Tale articolo attribuisce in determinati casi ai ricevitori, agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti ed ai commessi avventizi dimissionari il diritto all'assegno vitalizio, a carico dell'apposito ente « Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto ».

Il presente disegno di legge decaduto per la fine della V legislatura viene ora ripresentato nel medesimo testo già presentato al Senato nella seduta del 15 dicembre 1971 (Atto n. 2037).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 63 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, è sostituito dal seguente:

« Le ricevitorie del lotto sono organi di raccolta del giuoco del lotto ed hanno sede in idonei locali terranei, prospicienti vie di traffico pedonale e di comodo accesso al pubblico.

Le collettorie del lotto sono organi sussidiari per la raccolta del giuoco.

Le ricevitorie del lotto sono distinte in tre classi e graduate in ordine decrescente nell'ambito di ciascuna classe in base alle riscossioni.

Sono di prima classe le ricevitorie comprese nel primo 15 per cento, di seconda classe quelle comprese nel successivo 35 per cento e di terza classe quelle comprese nel restante 50 per cento.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, approva la classificazione delle ricevitorie, che viene eseguita ogni due anni sulla base della riscossione media biennale di ciascuna ricevitoria desunta dalle contabilità prodotte settimanalmente dai ricevitori ».

Art. 2.

L'articolo 82 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, è sostituito dal seguente:

« La gestione temporanea delle ricevitorie vacanti è affidata agli aiuto ricevitori del lotto in base ad apposito turno provinciale delle reggenze, che viene stabilito tenendo

conto delle gestioni in precedenza conferite ai singoli dipendenti.

In mancanza di aiuto ricevitori, la reggenza viene affidata agli aiuto ricevitori aggiunti e, in mancanza di questi, ai commessi avventizi.

In mancanza di tale personale nella provincia le reggenze vengono messe a disposizione degli aiuto ricevitori del lotto delle altre provincie ».

Art. 3.

L'articolo 83 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, è sostituito dal seguente:

« I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Essi possono chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso i 30 giorni.

Il dipendente non può rinunziare al congedo.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi hanno diritto al congedo straordinario, quando debbano contrarre matrimonio o sostenere esami, ovvero, qualora trattisi di mutilati o invalidi di guerra o per servizio o invalidi civili e del lavoro, debbano attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio il dipendente ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario, negli altri casi il congedo è accordato per il tempo strettamente necessario per gli esami e le cure semprechè non si superi la durata di un mese nel corso dell'anno.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi

richiamati alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo sono considerati in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Ai ricevitori possono essere, inoltre, concessi, per gravi motivi, congedi straordinari non eccedenti complessivamente la durata di un mese nel corso dell'anno.

Al personale femminile che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri.

Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, la dipendente è tenuta ad astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.

I dipendenti che abbiano usufruito del congedo straordinario conservano il diritto al congedo ordinario.

Durante il congedo ordinario e quello straordinario all'aiuto ricevitore, all'aiuto ricevitore aggiunto ed al commesso avventizio spettano tutti gli assegni per intero. L'aggio di riscossione spettante al ricevitore durante il congedo straordinario è ridotto di un quinto per il periodo eccedente il primo mese.

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti ».

Art. 4.

L'articolo 84 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, è sostituito dal seguente:

« I ricevitori possono essere collocati in aspettativa per provata infermità per il periodo massimo di 18 mesi. Se il ricevitore ha superato i 65 anni l'aspettativa per infermità può avere la durata massima di due anni.

Per giustificati motivi di famiglia può essere concessa ai ricevitori l'aspettativa per il periodo massimo di un anno. Durante tale aspettativa essi non hanno diritto alla retribuzione e non possono conseguire alcuna promozione per un periodo doppio alla durata dell'assenza, col minimo di un anno.

I ricevitori chiamati alle armi per servizio temporaneo sono considerati in congedo straordinario fino alla durata di due mesi; per il tempo eccedente tale periodo i ricevitori sono considerati in aspettativa, ma ad essi non si applica il disposto del comma precedente.

Gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti possono essere collocati in aspettativa per provata infermità per il periodo massimo di 18 mesi.

Durante i primi dodici mesi hanno diritto ai quattro quinti della retribuzione di cui all'articolo 191 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, ed alle quote di aggiunta di famiglia per intero. Nei successivi sei mesi hanno diritto alla metà dell'assegno di aspettativa come sopra determinato, oltre alle quote di aggiunta di famiglia per intero.

Può essere, altresì, consentita agli aiuto ricevitori ed agli aiuto ricevitori aggiunti la aspettativa per giustificati motivi di famiglia per un periodo massimo di un anno.

Durante tale periodo, che costituisce, a tutti gli effetti, interruzione di servizio, non compete al personale assente alcuna retribuzione.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento vigente per i ricevitori. L'aggio percepito dal ricevitore durante l'aspettativa per motivi di salute non può essere inferiore alla retribuzione percepita dal personale sussidiario che si trovi nella analoga posizione di aspettativa.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti, che non riprendano servizio al termine del periodo massimo di aspettativa per provata infermità, computato a norma dell'articolo 228 del regolamento, sono dispensati dal servizio per motivi di salute. Per lo stesso motivo cessano dal servizio i commessi avventizi. I dipendenti che non riassumano servizio alla sca-

denza del periodo massimo di aspettativa per motivi di famiglia, come sopra previsto e computato, sono dichiarati decaduti.

Ferma restando la norma prevista dall'ultimo comma dell'articolo 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero 122, la dispensa e la decadenza sono disposte con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione del lotto ».

Art. 5.

L'articolo 228 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della determinazione del limite massimo di durata, due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli stessi effetti, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi ».

Art. 6.

L'articolo 232 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia o per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio ».

Art. 7.

L'articolo 247 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« L'intendente di finanza ha facoltà di applicare pene pecuniarie da un minimo di

lire 300 ad un massimo di lire 2.000 ai ricevitori, agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti ed ai commessi avventizi per:

- *a*) irregolare compilazione o tardiva presentazione di documenti di servizio e simili:
- b) negligenza nella scritturazione delle giocate;
 - c) inosservanza della via gerarchica;
 - d) altre mancanze di lieve entità.

La pena pecuniaria non ha effetti disciplinari, ma viene annotata nello stato di servizio. L'importo delle pene pecuniarie è devoluto a favore dell'Ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto.

Avverso il provvedimento dell'intendente di finanza è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, ricorso al Ministro delle finanze, il quale decide sentito il Consiglio di amministrazione del lotto ».

Art. 8.

L'articolo 265 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Il dipendente sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso cautelarmente dal servizio con decreto del Ministro; ove sia stato emesso ordine o mandato di cattura, il dipendente deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento dell'intendente.

L'intendente di finanza che ha notizia dell'emissione di un ordine o mandato di comparizione, o della convalida del fermo nei confronti di un ricevitore, aiuto ricevitore, aiuto ricevitore aggiunto o commesso avventizio da lui dipendente, deve riferire immediatamente alla Direzione generale per le entrate speciali.

Fuori dai casi previsti dai due precedenti commi il Ministro delle finanze può, per gravi motivi, ordinare la sospensione cautelare

dal servizio del dipendente anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata ed il dipendente ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione della retribuzione non percepita se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro 40 giorni dalla data in cui è stato notificato al dipendente il provvedimento di sospensione.

Al dipendente sospeso cautelarmente ed in seguito a provvedimento disciplinare, è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà della quota d'aggio minima garantita di cui all'articolo 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, oltre gli assegni per carichi di famiglia, per i ricevitori, ed in misura non superiore alla metà della retribuzione di cui all'articolo 191 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, oltre gli assegni per carichi di famiglia, per gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti.

L'assegno alimentare di cui al comma precedente non compete qualora la sospensione cautelare venga disposta a seguito di ordine o mandato di cattura ».

Art. 9.

L'articolo 266 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Qualora, a seguito del procedimento disciplinare, venga inflitta al dipendente la sospensione dal servizio, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

Se la sospensione viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore ovvero se il procedimento si conclude con il proscioglimento del dipendente, si effettuano gli opportuni conguagli e si corrispondono al dipendente stesso le somme ritenutegli

in più del dovuto. Ai fini di tale conguaglio la retribuzione dei ricevitori è calcolata in base alla media delle riscossioni realizzate dalla ricevitoria da essi gestita prima della sospensione, per le dieci estrazioni precedenti il loro sollevamento dal servizio.

Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare ».

Art. 10.

La lettera g) dell'articolo 249 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituita dalla seguente:

« g) per lievi trasgressioni ».

Dopo la lettera h) viene aggiunta la seguente:

« i) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni ».

Le lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 255 dello stesso regolamento sono sostituite dalle seguenti:

- « e) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni;
 - f) per lievi trasgressioni ».

Art. 11.

Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di salute è computato per intero ai fini del progresso di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici, agli aventi diritto, e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Per le infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio sono, altresì, a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per i ricoveri in istituti sanitari per protesi, nonchè un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal dipendente.

Alle visite sanitarie il dipendente può farsi assistere da un medico di sua fiducia e ne assume la relativa spesa.

Art. 12.

All'articolo 7 della legge 6 agosto 1967, n. 699, è aggiunto il seguente comma:

« I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi dimissionari conseguono il diritto all'assegno vitalizio, qualora abbiano raggiunto una età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di 5 anni e contino almeno 20 anni di contribuzione al Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto, oppure a qualunque età qualora abbiano effettuato almeno 25 anni di contribuzione al Fondo predetto ».